

suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Reggio Calabria.

9/2592/**146**. Bonito.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose

norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Rieti.

9/2592/**147**. Borrelli.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Salerno.

9/2592/**148**. Bove.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento

delle suddette finzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Sassari.

9/2592/**149**. Buglio.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che,

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Siracusa.

9/2592/**150**. Burlando.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Taranto.

9/2592/**151**. Cabras.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del

suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Teramo.

9/2592/**152**. Caldarola.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose

norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette finzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Trapani.

9/2592/**153**. Capitelli.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette finzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Vibo Valentia.

9/2592/**154**. Carboni.

La Camera,

rilevato che,

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di

emersione individuale, a mettere tutte le amministrazioni comunali in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**155**. Ruzzante.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »,

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**156**. Nigra.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in

materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »,

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni con popolazione inferiore a 15.000, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**157**. Fluvi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di

conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni con popolazione inferiore a 10.000, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**158**. Benvenuto.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**159**. Nicola Rossi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni con popolazione inferiore a 1.000, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**160**. Grandi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni di piccole e piccolissime dimensioni, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**161**. Innocenti.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del

suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 20.000.

9/2592/**162**. Manzini.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro,

perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 15.000.

9/2592/**163**. Montecchi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »,

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 10.000.

9/2592/**164**. Magnolfi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento

delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000.

9/2592/**165**. Agostini.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 1.000.

9/2592/**166**. Bogi.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha proro-

gato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerata l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno;

impegna il Governo

ad una verifica semestrale con le parti sociali dell'efficacia delle misure stabilite dalla presente legge e a presentare una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure predisposte per l'emersione del lavoro irregolare.

9/2592/**167**. Labate.

La Camera,

premesso che in data 29 marzo 2002 il Presidente della Repubblica ha trasmesso il messaggio di rinvio alle Camere della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura;

considerato che il suddetto messaggio contiene alcune pregnanti osservazioni relative alla necessità di attinenza diretta delle norme inserite nell'esame parlamentare rispetto a quelle contenute nell'atto originario, al rispetto delle norme dettate dalla legge n. 400 del 1988 in quanto legge con valore ordinamentale, alla necessaria vigilanza che il Governo vigili su tali requisiti durante l'esame parlamentare;

considerato che la legge di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, ha sollevato problematiche analoghe nel corso dell'esame parlamentare che non hanno trovato al momento soluzione;

impegna il Governo

a riferire ogni due mesi alle Camere sulle modalità con cui esso ha proceduto a tale vigilanza e sugli esiti ottenuti in termini di efficienza e di efficacia.

9/2592/**168**. Ranieri.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi ai lavoratori regolarizzati per sesso.

9/2592/**169**. Ottone.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi ai lavoratori regolarizzati per età.

9/2592/**170**. Panattoni.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi ai lavoratori regolarizzati per titoli di studio.

9/2592/**171**. Pinotti.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi ai lavoratori regolarizzati per qualifiche professionali e livelli contrattuali.

9/2592/**172**. Petrella.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi ai lavoratori regolarizzati per grandi categorie: operai, impiegati, quadri, dirigenti, tecnici, ecc.

9/2592/**173**. Piglionica.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi alle imprese che emergono per classi relative al numero dei dipendenti impiegati.

9/2592/**174**. Pisa, Quartiani.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi alle imprese che emergono per classi relative al numero dei dipendenti impiegati.

9/2592/**175**. Rava.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi alle imprese che emergono per classi relative al loro fatturato desumibile da un calcolo comparativo con aziende regolari assimilabili.

9/2592/**176**. Pollastrini.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi alle

imprese che emergono per classi relative al reddito aziendale presunto desumibile per comparazione con quello dichiarato da aziende regolari assimilabili.

9/2592/**177**. Preda.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppandoli per settori economici.

9/2592/**178**. Nieddu.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppandoli per grandi comparti produttivi: industria, servizi, agricoltura.

9/2592/**179**. Olivieri.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppandoli per dimensioni aziendali.

9/2592/**180**. Oliverio.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti in ogni singolo distretto economico prendendo a riferimento le unità distrettuali definite per le statistiche predisposte dall'Istat.

9/2592/**181**. Motta.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti in ogni singolo comune.

9/2592/**182**. Maurandi.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti provincia per provincia.

9/2592/**183**. Martella.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti in ogni singola regione.

9/2592/**184**. Mazzarello.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppandoli per grandi aree territoriali: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole.

9/2592/**185**. Nannicini.

La Camera

premesso che:

la legge 18 ottobre 2001, n. 383, prevede una serie di interventi finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione del lavoro irregolare;

detta legge non considera i casi in cui la dichiarazione di emersione si riferisca a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno;

ci sono regioni, specialmente nel nord del Paese, dove la manodopera extracomunitaria rappresenta la stragrande maggioranza dei lavoratori in nero;

è necessario dare la possibilità a questi lavoratori di regolarizzare la loro

posizione circa il permesso di soggiorno, e ai datori di lavoro di poter fare emergere i lavoratori extracomunitari senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge;

impegna il Governo

a prevedere che per la dichiarazione di emersione prevista dalla legge 383 del 2001 qualora sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi debba essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, esonerando altresì il datore di lavoro dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità.

9/2592/**186**. Boato.

La Camera

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge C. 2592 introduce alla procedura automatica di emersione prevista dalla norma originaria anche la procedura progressiva; quest'ultima non prevede per l'imprenditore la classica dichiarazione di emersione, bensì la presentazione al sindaco del Comune ove ha sede l'unità produttiva di un piano individuale di emersione;

di fatto si intende affidare l'emersione del lavoro nero attribuendo ai sindaci poteri e compiti che non hanno e che non potrebbero esercitare, quando invece il soggetto competente in materia dovrebbe eventualmente essere il Ministro del lavoro;

impegna il Governo

ad assegnare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i compiti che l'articolo 3 del disegno di legge in discussione assegna al sindaco.

9/2592/**187**. Bulgarelli, Boato.

La Camera

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge C. 2592 prevede la presentazione al sindaco di un piano di emersione finalizzato alla regolarizzazione e all'adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche relativamente a materie diverse da quelle fiscali e contributive;

impegna il Governo

ad escludere tra le materie possibili di condono la normativa in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

9/2592/**188**. Lion, Boato.

La Camera

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede sanzioni amministrative per gli imprenditori inadempienti;

impegna il Governo

a triplicare le sanzioni previste.

9/2592/**189**. Pecoraro Scanio, Boato.

La Camera

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge prevede per le aziende che aderiscono al piano di emersione, la sospensione di alcune norme dello Statuto dei lavoratori con alcune eccezioni;

impegna il Governo

ad ampliare dette eccezioni allargandole anche alle norme in materia di mobilità del personale e in materia di contratti di formazione e di tirocini formativi.

9/2592/**190**. Cento, Boato.

La Camera

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge prevede che il sindaco possa approvare il piano di emersione e disporre la prosecuzione dell'attività dell'azienda, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

impegna il Governo

ad intervenire con norma per consentire l'approvazione del piano di emersione da parte del sindaco solo in caso di rispetto della normativa vigente.

9/2592/**191**. Zanella, Boato.

La Camera

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge prevede nel caso di emersione progressiva che nel piano individuale di emersione siano contenute le proposte dell'imprenditore circa il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

impegna il Governo

ad intervenire affinché dette proposte siano prioritariamente confrontate con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

9/2592/**192**. Cima, Boato.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 12 del 2002, in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto

decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose nuove norme » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a prevedere nell'ambito delle procedure per l'approvazione dei piani individuali di emersione, la consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

9/2592/**193**. Pistone.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 12 del 2002, in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge n. 4 del

2002, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose nuove norme » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, ad attivarsi affinché nelle competenti sedi vengano individuati i soggetti legittimati a ricorrere, nel caso di rieiezione da parte del sindaco, del piano di emersione ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 5.

9/2592/**194**. Buemi.